



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria relatrice
Lorena CHIACCHIERINI	Referendaria

nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;

VISTA la deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno esercitato la funzione nomofilattica in merito all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 gennaio 2026, n. 1;

VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE le deliberazioni n. 1/2026/INPR e n. 5/2026/INPR, con le quali questa Sezione ha definito il proprio programma delle attività di controllo per l'anno 2026;

VISTA la richiesta di parere del comune di Montefalco, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 8 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l'applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. 1032 del 20 maggio 2026;

VISTA l'Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITA la relatrice, Referendaria Francesca Abbati;

PREMESSO IN FATTO

Il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria, in data 20 maggio 2026 (prot. Cdc n. 1032 in pari data), ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo per l'Umbria la richiesta di

parere presentata dal Sindaco del comune di Montefalco, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Con la propria richiesta l'Amministrazione ha richiamato in premessa l'approvazione da parte di questa Sezione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e 243 quater del TUEL, rispetto al quale ha fatto presente di aver *“ripianato 564.100,03 euro in più”* al 31 dicembre 2025. In proposito l'Ente ha citato l'art. 111, comma 4-bis del DL n. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui *“il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.”* In riferimento a tale disposizione il comune di Montefalco ha richiamato il punto 9.2.30 dell'allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, il decreto del MEF del 7 settembre 2020 e la deliberazione n. 9/SEZAUT/2023/QMIG/ della Sezione delle Autonomie.

Con tali presupposti il comune di Montefalco ha chiesto a questa Sezione *“di esprimere il proprio parere sulla seguente questione in materia di contabilità pubblica e sensi del comma 8 dell'art. 7 della legge n. 131/2003: può il Comune omettere l'applicazione della quota di disavanzo di euro 172.116 prevista in bilancio 2026, avendo già ripianato 564.100,03 euro in più rispetto al piano (massa residua 989.069,42 euro) in presenza di anticipo di attività del Piano di rientro ai sensi dell'art 111, comma 4-bis del DL n. 18/2020 e della deliberazione 9/SEZAUT/2023/QMIG?”*

L'Ente ha poi presentato la propria soluzione di tale quesito nei seguenti termini: *“visto il maggior recupero del disavanzo alla data del 31/12/2025 [è legittimo] potersi avvalere di quanto previsto dal comma 4-bis dell'art. 111 del DL n. 18/2020, svincolando la quota di ripiano applicata al bilancio di previsione 2026 pari ad euro 172.116,00, a fronte dell'anticipo degli obiettivi previsti nel suddetto Piano di rientro per gli esercizi successivi. Ciò al fine di dare maggiore respiro al bilancio comunale, così da poter rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle esigenze della collettività e senza allentare le maglie del percorso di risanamento strutturale conseguito e consolidato negli ultimi anni”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere presentata dal comune di Montefalco per il tramite del Consiglio autonomie locali in riferimento ai limiti della funzione consultiva attribuita.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Sotto il profilo della ammissibilità soggettiva la richiesta di parere è da ritenere ammissibile, essendo stata inoltrata dal Comune di Montefalco per il tramite del consiglio delle autonomie locali, organo a ciò legittimato.

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, infatti, attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nel fissare principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, ha stabilito di limitare l'ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali).

Ciò posto, la presente richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare uno degli Enti indicati dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed inviata tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto delle formalità previste.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

L'ambito oggettivo di esercizio della funzione consultiva attribuita alla magistratura contabile dall'art. 7, c. 8, L. n. 131/2003 (*ex plurimis*, Sez. autonomie atto di indirizzo del 27 aprile 2004, deliber. n. 5/2006; n. 9/2009; nn. 3-4/2014; Sez. Riun. contr. n. 54/2010; n. 27/2011; n. 5/2022/QMIG) si identifica nella materia *"della contabilità pubblica"*.

La nozione, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, va intesa non restrittivamente, come semplice tenuta delle scritture contabili ovvero avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma in una visione dinamica, ricomprensiva *"la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli"* (Sez. autonomie n. 5/2006/ QMIG). In questa accezione vi rientrano, quindi anche i quesiti attinenti a problematiche interpretative inerenti a statuizioni inerenti i limiti e

divieti *“strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui relativi equilibri di bilancio”* (Sez. riun. 17 novembre 2010, n. 54). Sono state, così, ricondotte alla nozione di contabilità pubblica, tutti quei *“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”* (Sez. riun. contr. n. 54/2010).

I principi elaborati, vincolano il perimetro della contabilità pubblica alle questioni relative all’applicazione di norme, la cui soluzione comporti una diversa quantificazione delle spese e delle entrate. Tale criterio è stato ulteriormente precisato dalla deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 7 ottobre 2020, secondo cui *“le Sezioni Riunite, invero, chiariscono che l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa. Quando la richiesta di parere non sollecita l’interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003”*.

Coerentemente con tale orientamento, la deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIG ha tracciato la distinzione *“tra le norme che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa e norme che hanno, invece, meri riflessi finanziari”*. Secondo la pronuncia, *“le prime rientrano in una nozione dinamica di contabilità pubblica; le seconde esorbitano dal suo ambito. Alle prime sono ascrivibili, ad esempio, le disposizioni che fissano limiti in materia di spese per il personale e vincoli alle capacità assunzionali correlati alla sostituzione di quello cessato (c.d. turn-over). La ratio sottesa a tali norme, infatti, consiste nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica per il personale ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica”*. D’altra parte, la deliberazione n. 54/2010 aveva già chiarito come il concetto di contabilità pubblica non includa *“qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa.”*

Posto tale orientamento ermeneutico, l’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti risulta diretta a fornire agli Enti locali l’indirizzo di un organo magistratuale, indipendente e terzo, in ordine all’interpretazione di disposizioni di legge in materia di contabilità pubblica, allo scopo di contribuire al superamento di situazioni di incertezza normativa ed in favore del complesso delle autonomie locali. In altre parole, la

magistratura contabile, cui sono attribuite funzioni giurisdizionali e di controllo, non può partecipare in alcun modo all'esercizio dell'amministrazione attiva, in particolare provvedimentale, né assumere un ruolo di cogestione o di soggetto posto alla risoluzione di conflitti interni o esterni all'ente, ponendosi altrimenti in contrasto con il principio della separazione dei poteri e generando conflitti all'interno del sistema delineato dalla Costituzione. Quanto all'ammissibilità oggettiva, il quesito, oltre ad essere inerente alla materia "*contabilità pubblica*", deve essere formulabile in termini di generalità ed astrattezza, come previsto fin dal primo atto di indirizzo, in merito all'esercizio della funzione consultiva, trasmesso con nota del Presidente della Sezione delle Autonomie prot. n. 6482 del 20 maggio 2004, secondo il quale "*fatta salva la specificità della fattispecie sottoposta, sarebbe opportuno che le Sezioni formulassero il parere individuando, in via generale, la questione giuridica sottostante e definendo la linea interpretativa astrattamente applicabile*".

In ordine alle ulteriori condizioni di ammissibilità oggettiva, afferenti alla natura generale ed astratta delle istanze di parere ed al fine di evitare ipotesi di interferenza nelle scelte gestionali dell'Ente, va osservato che ogni richiesta di parere, pur nascendo, dalla necessità di risolvere questioni concrete impone tuttavia a questa Corte, l'onere di individuare la questione astratta di riferimento, limitando l'esercizio della funzione consultiva alla elaborazione del principio di diritto sotteso. Permane pertanto in Capo alla amministrazione la scelta gestionale operata nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità amministrativa.

Nel caso di specie la richiesta di parere, pur generando da un'esigenza gestionale dell'ente è funzionale alla esegesi interpretativa di istituti e norme attinenti alla materia contabile, ponendosi l'intervento della Corte di ausilio consultivo limitato soltanto ai profili interpretativi delle disposizioni normative che assumono rilevanza in ordine al quesito proposto. Per le considerazioni sopra esposte, tenuto conto dei limiti al potere consultivo che perimetrano il contenuto del presente parere, ci si limiterà ad indicare delle coordinate ermeneutiche volte alla corretta interpretazione delle disposizioni concernenti il quesito.

Diversamente opinando, detta funzione si tradurrebbe in una atipica attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, attivata dall'interessato al fine di preconstituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità (cfr., per tutte, Sezione autonomie, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Il quesito posto dal Comune rientra nell'accezione di contabilità pubblica come sopra enucleata ed è conforme agli orientamenti della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Riunite in sede di controllo, poiché riguarda l'applicazione di una norma di legge che si

riverbera direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio nell'ambito del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Inoltre, come indicato dalla deliberazione n. 3/2014/QMIG, il quesito attiene a una competenza tipica del controllo di questa Sezione, fermo restando che, nell'attuale sede dell'attività consultiva, il parere reso dalla Sezione farà riferimento unicamente alla fattispecie generale ed astratta sottesa alla questione rappresentata. Esso, infatti, ha riguardo all'interpretazione della disciplina normativa applicabile, spettando esclusivamente all'Amministrazione l'assunzione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale. È, pertanto, da escludersi qualsiasi commistione con le scelte gestionali di esclusiva competenza e responsabilità degli organi del comune di Montefalco. Per le considerazioni sopra esposte, tenuto conto in particolare dei richiamati limiti al potere consultivo intestato alla Magistratura contabile che perimetrano il contenuto del presente parere, ci si limiterà ad indicare delle coordinate ermeneutiche volte alla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni concernenti il quesito.

MERITO

Quanto al merito, con la propria richiesta, l'Amministrazione ha richiamato in premessa la deliberazione n. 56/2022/PRSP con cui questa Sezione ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune ex artt. 243-bis e 243-quater del TUEL. Sulla base di tale presupposto il Comune ha chiesto se sia legittimo, ai sensi dell'art. 111, comma 4-bis del D.L. n. 18/2020 e della deliberazione n. 9/SEZAUT/2023/QMIG, omettere l'applicazione della quota di disavanzo di 172.116 euro prevista nel bilancio 2026, avendo già ripianato 564.100,03 euro in più rispetto al Piano (con una massa residua di 989.069,42 euro), in presenza di anticipo di attività previste nel Piano di rientro.

Ai fini della soluzione del quesito si riporta, innanzitutto, per comodità di lettura, quanto previsto dall'art. 111, comma 4 - b i s del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo cui *"Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."*

In proposito, il Punto 9.2.30 dell'Allegato 4.2 al D.lgs. n. 118/2011, aggiornato dal DM 7 settembre 2020, prevede che *“Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono: a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione; b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi; c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b). Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto.”*

Il parere della Commissione Arconet -“FAQ” n. 40/2020- completa l'ambito di applicazione della norma specificando che *“l'articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.*

La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato.

L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni. Solo l'approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell'effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione.

La norma non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.”

In proposito, è utile ricordare anche quanto dispone il Punto 9.2.25 introdotto all'interno del citato allegato 4/2 dal DM 7 settembre 2020: *“Nei casi in cui la legge prevede l'adozione di un piano*

di rientro per il ripiano pluriennale del disavanzo di amministrazione, la deliberazione che approva il piano di rientro contiene” tra l’altro “l’individuazione puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e delle economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo”.

Nel seguito si chiarisce inoltre che *“Il piano di rientro che individua puntualmente i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare a seguito dell’attuazione del piano di rientro nel corso di ciascun esercizio, consente di verificare l’importo del disavanzo ripianato annualmente e di distinguerlo dall’eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.”*

Pertanto, tenuto conto di tutto quanto sopra ricordato e secondo quanto previsto dal comma 4-bis dell’art. 111, gli Enti che hanno approvato un Piano di rientro ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL possono ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore recupero, solo se questo è determinato dall’anticipo delle attività previste nel Piano di rientro per gli anni successivi.

Ciò presuppone, evidentemente, che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, che sono stati conseguiti in anticipo e che coincidono con il maggior recupero rispetto a quanto previsto.

Alle medesime conclusioni è giunta la deliberazione n. 9/SEZAUT/2023/QMIG della Sezione delle Autonomie del 4 maggio 2023, peraltro richiamata dalla stessa Amministrazione richiedente. Tale pronunciamento, in sede nomofilattica, della Sezione delle Autonomie trae origine dalla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Molise con deliberazione n. 20/2023/QMIG del 23 gennaio 2023. In tale occasione era stato chiesto se l’art. 111, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 potesse ritenersi applicabile anche agli Enti il cui Piano di riequilibrio finanziario pluriennale era ancora oggetto d’esame presso la competente Commissione del Ministero dell’Interno. La citata deliberazione n. 9 del 2023 aveva evidenziato come *“la normativa consente [...] pertanto, alle Amministrazioni che evidenzino, in sede di esecuzione delle misure di risanamento, risultati particolarmente virtuosi, addirittura anticipando la realizzazione degli obiettivi finanziari programmati negli esercizi successivi, di liberare spazi aggiuntivi di impiego di risorse a beneficio delle comunità amministrate.”*

La Sezione delle Autonomie in tale sede ha chiarito che resta fermo *“l’onere di verificare che il maggior ripiano sia determinato dall’anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi, e sia, pertanto, conseguente alla registrazione dei predetti collegati maggiori accertamenti o dei minori impegni, già indicati in bilancio in attuazione del piano di rientro. La proliferazione dei disavanzi, prodotta dagli interventi asistematici del Legislatore, rischia di offuscare il suddetto*

collegamento, che va attentamente ricostruito. Va rilevato peraltro che, tra i vari piani possibili, quello collegato alla procedura di riequilibrio risulta particolarmente strutturato dal Legislatore e, di conseguenza, idoneo alla verifica delle richiamate prescrizioni del paragrafo 9.2.30."

Pertanto, l'Ente potrà legittimamente ridurre le quote di disavanzo da ripianare negli esercizi successivi solo se il maggior recupero, rispetto a quanto previsto, sia stato determinato dall'anticipo delle attività del Piano che hanno portato maggiori accertamenti o minori impegni.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Umbria

ribadisce il principio già espresso dalla Sezione delle Autonomie per cui: *"gli enti che hanno approvato un Piano di rientro ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL - in applicazione di quanto previsto dall'articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 27/2020 - possono ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore recupero, solo se questo è determinato dall'anticipo delle attività previste nel Piano di rientro per gli anni successivi"*.

Si sottolinea che rientra negli specifici compiti dell'Amministrazione l'attuazione di tale precetto negli atti di gestione di propria competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Montefalco, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato il 16 giugno 2026.

Il Magistrato estensore

Francesca Abbati

Il Presidente

Paolo Peluffo

Depositato il 17 giugno 2026

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani